

**I controlli sulle assenze
nel decreto attuativo
della L. 15/2009
(Riforma Brunetta)***

di Gianluca Bertagna

Come sappiamo l'articolo 71 del Decreto legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 ha rivisitato con estrema decisione l'istituto della malattia e dei controlli sulle assenze dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto legge n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 ha modificato alcuni precetti, in modo particolare ha ripristinato per i dipendenti delle pubblica amministrazione le fasce di reperibilità per l'assenza di malattia negli stessi orari previsti per il lavoratore privato, ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Con il Decreto attuativo della Legge n. 15/2009 alcune di queste disposizioni diventano parte integrante del D.lgs. 165/2001, ovvero il Testo unico del pubblico impiego. Vediamo come.

Innanzitutto l'articolo 72 del Decreto attuativo abroga le disposizioni di cui al comma 2 e comma 3 dell'art. 71 del Decreto legge n. 112/2008.

L'articolo 69 del Decreto invece inserisce l'articolo 55 – septies nel D.lgs. 165/2001 prevedendo le novelle disposizioni.

Innanzitutto viene confermato che *nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.* Nessuna novità quindi rispetto ai dettati dell'art. 71 del DI n. 112/2008.

I controlli vengono invece previsti al comma 5 dell'articolo 55 - septies

L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.

La novità è contenuta ancora una volta nella previsione delle fasce orarie della reperibilità entro le quali vanno effettuate le visite mediche. Come abbiamo anticipato, ad oggi valgono le fasce previste per tutti i lavoratori, ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Con il nuovo disposto normativo **le fasce verranno stabilite con decreto del Ministro** per la pubblica amministrazione e innovazione.


Sono previste inoltre nuove modalità per la trasmissione dei certificati medici.

La **certificazione** medica è inviata **per via telematica**, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia



comporta



sanzione del licenziamento

per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione

Ancora una volta viene sottolineato che spetta curare l'osservanza delle disposizioni in materia di assenze e giustificazione delle stesse al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché al dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale.

L'obiettivo è chiaro: prevenire e contrastare nell'interesse della funzionalità dell'ufficio le condotte assenteistiche.

Per rafforzare l'obbligo è previsto che la mancata verifica dell'osservanza delle norme in oggetto può portare per il responsabile e/o dirigente l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, così come previsto dall'articolo 55 – sexies del D.lgs. 165/2001 che ancora una volta riportiamo.

Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, **comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale**, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo

* Tratto da un mio prossimo intervento in un libro edito da Edk sulla Riforma Brunetta.